COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento "Fondo Sociale di Solidarietà"

Regolamento comunale per la concessione di contributi
ordinari a famiglie o persone in stato di grave disagio economico.

(Approvato con D.C.C. n. 39 del 30.07.2010)

(Modificato con D.C.C n. 51 del 17.12.2012)

(Modifica con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 12 del 17.06.2016)

Art. I
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari del Fondo di Solidarietà a famiglie o persone in stato di grave necessità.

Art. 2
(Scopo del Fondo di Solidarietà)

1. Il Comune di Castel San Giorgio considera di preminente valore tutte le iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo qualora si trovino a dover fronteggiare situazioni di disagio economico derivanti da avvenimenti che comportino una riduzione della capacità di reddito, quali spese eccezionali per servizi non coperti dal S.S.N., perdita del lavoro, o qualunque altra situazione di estrema gravità accertata.

2. Il Fondo di Solidarietà è specificamente destinato a coloro che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, versano in condizioni di gravissima emergenza, sia in ordine sanitaria, sociale che economica e non possono ricorrere all'assistenza istituzionalmente intesa. E' da considerarsi bisogno sanitario di singoli membro/i di una famiglia la presenza di gravi malattie sia in stato di acuzie che croniche.

Art. 3
(Composizione del Fondo di Solidarietà)

1. Il Fondo, inizialmente costituito con risorse del Comune, potrà essere incrementato con il contributo di privati ed Enti che vorranno parteciparvi.

Art. 4
(Beneficiari)

1. Possono risultare beneficiari del Fondo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 e che alla data di presentazione della richiesta siano in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza e residenza

a) Cittadini italiani residenti da almeno tre anni nel Comune di Castel San Giorgio;
b) Cittadini dell'Unione Europea residenti da almeno tre anni nel Comune di Castel San Giorgio;
c) Cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo residenti da almeno tre anni nel Comune di Castel San Giorgio.

2. Situazione economica:
   a) dichiarazione dell'indicatore della Situazione Economica (ISEE) non superiore ad euro 4.000,00. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un disabile grave (art. 3 comma 3. L. 104/92) la dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica non deve essere superiore ad € 8.000,00;
   b) insussistenza di beni di lusso o comunque indicatori di rilevante capacità contributiva: 1) autovetture con potenza pari o superiore a 21 Cv fiscali; 2) motocicli con cilindrata superiore a 650 cc; 3) seconda o ulteriore abitazione.

art. 5
(Modalità di intervento)

1. L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo economico.

Art. 6
(Contributi economici)

1. I contributi economici si distinguono in:
   a) ordinari, assegnati una o più volta all'anno, a seguito di pubblicazione di apposito bando;
   b) straordinari assegnati ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera K, dello Statuto Comunale.

2. I contributi economici saranno assegnati nei limiti delle disponibilità del Fondo fino all'esaurimento dello stesso.

3. All'erogazione dei contribuiti straordinari sono riservati i 2/3 del Fondo.

Art. 7
(Bandi per l'assegnazione dei contributi ordinari)

1. Attraverso il bando sono resi noti le risorse disponibili, i criteri di valutazione delle domande pervenute, le modalità ed i termini di presentazione delle domande stesse e il riferimento ai progetti di servizio civico previsti al successivo art. l l. Ciascun bando è reso pubblico, per non meno di trenta giorni, attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio dell'Ente e l'affissione nelle bacheche comunali.

2. I bandi sono emanati tendenzialmente una o più volte all'anno.

Art. 8
(Presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendano beneficiare di contributi secondo le norme contenute nel presente Regolamento devono presentare domanda su apposito modulo che verrà reso disponibile presso gli Uffici dell'Ente e sul sito internet istituzionale. Le domande devono essere presentate nei termini fissati dai rispettivi bandi emanati ai sensi del precedente articolo 7. Non sono ammissibili domande non redatte sul modulo appositamente predisposto o pervenute al di fuori del termine previsto dal bando di riferimento.

2. Tutte le domande devono essere, a pena di esclusione, corredate della documentazione di cui al successivo art. 9.

Art. 9
(Documentazione)

1. Alle domande di contributo, salvo quanto disposto nel bando di riferimento, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione ISEE in corso di validità;
b) accertamento handicap, legge 104/1992 se ricorre l'ipotesi;
c) autodichiarazione di cui all'art.4 comma 2 lett.b) del presente regolamento, resa ai sensi del DPR 445/2000;
d) autodichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 di non aver ricevuto i contributi economici di cui al successivo art.13.

Art. 10
(Valutazione delle istanze)

1. Il punteggio attribuito ad ogni domanda deriverà dall’utilizzo dei seguenti criteri:

- Composizione e caratteristiche del nucleo familiare;
- Ammortizzatori sociali;
- Benefici in forma indiretta;
- Importo attestazione ISEE;
- Canone di locazione;
- Presenza di mutuo;
- Abitazione in stato di pignoramento o vendita all’asta;

2. Per la valutazione delle istanze è nominata, con decreto del Sindaco, un'apposita

Commissione così composta:

a) Sindaco o suo delegato;
b) Assessore alle Politiche Sociali o suo sostituto;
c) Assessore all'Assistenza Socio-Sanitaria o suo sostituto;
d) 1 Consigliere di Maggioranza;
e) 2 Consiglieri di Minoranza;
f) Dirigente del Settore Politiche Sociali;
g) Assistente Sociale;
h) Responsabili delle Caritas presenti sul territorio comunale.

I Parroci delle Parrocchie presenti sul territorio comunale sono componenti onorari della Commissione. Tali componenti onorari non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero legale per la validità delle sedute della Commissione. I suddetti componenti onorari, in caso di presenza alle sedute della Commissione, hanno comunque diritto al voto.

3. La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

4. Il Sindaco o suo delegato, entro 15 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande, convoca la Commissione che decide, entro e non oltre 15 giorni dalla sua convocazione, con provvedimento motivato sulla ammissibilità delle domande per quelle ritenute ammissibili, un piano di riparto dei contributi, corredato da apposita relazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, che tenga conto dei fondi disponibili.

5. Nei successivi dieci giorni la Giunta, con propria deliberazione avente funzione di controllo, prende atto del piano di riparto, potendo però rinviarlo, con atto motivato, alla Commissione,affinché la stessa operi una rinnovata valutazione. La Commissione, esaminate le osservazioni della Giunta Comunale,decide in via definitiva.

6. Il Dirigente dei Servizi Sociali, in attuazione di quanto deciso dalla commissione, assume, a questo punto, il provvedimento di concessione o diniego del contributo.

Art. 11
(Progetto d'Intervento)

1. Per i beneficiari dei contributi economici ordinari, fatto salvo il caso in cui il richiedente sia un disabile grave (L. 104/1992), l'Assistente Sociale redige un progetto di servizio civico della durata massima di 80 ore da svolgersi in attività socialmente utili.

2. La mancata accettazione del progetto d'intervento comporta l'esclusione dal contributo.

Art. 12
(Liquidazione)

l. La liquidazione del contributo, salvo quanto previsto nel bando di riferimento, è disposta dal competente Dirigente dei Servizi Sociali in un'unica soluzione.

Art. 13
(Cumulabilità)

1. L'intervento previsto non è riconosciuto se il nucleo familiare o la persona hanno ricevuto nell'anno in corso:
   a) contributi economici dal Comune di Castel San Giorgio per un importo superiore a euro 1.500;
   b) contributi economici da parte di enti pubblici, fondazioni e altri soggetti per un importo superiore a curo 1.500.

2. Non sono computate le somme percepite nell'ambito del Fondo di Sostegno Affitti della Regione Campania.

Art. 14
(Controlli)

1. Al fine di garantire la corretta finalizzazione dell'intervento a nuclei familiari e persone in condizione di bisogno, il Comune si riserva la facoltà di verificare:
   a) l'esattezza degli elementi reddituali e patrimoniali dell'attestazione ISEE presentata;
   b) l'insussistenza di beni di lusso o comunque indicatori di rilevante capacità contributiva: 1) autovetture con potenza pari o superiore a 21 Cv fiscali; 2) motocicli con cilindrata superiore a 650 cc; 3) seconda o ulteriore abitazione;
   c) il regolare svolgimento del progetto d'intervento.

2. A seguito delle verifiche, nel caso di dichiarazioni non veritiere o qualora sia rilevata la presenza di alcuni dei beni di cui al precedente punto b), o non sia svolto regolarmente il programma di cui al precedente punto c) il Comune provvederà alla revoca del Contributo e al recupero delle somme già erogate.

Art. 15
(Albo dei beneficiari - Pubblicazione dell'elenco dei benefici concessi)

1. Tutti i soggetti ammessi alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento sono iscritti all'Albo previsto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Detto Albo contiene i dati identificativi del beneficiario, l'indicazione dei contributi concessi e la relativa finalità nonché la disposizione di legge in base alla quale sono stati erogati. Si osservano le vigenti norme sulla tutela dei dati personali.

2. La tenuta dell'Albo è affidata al Segretario Comunale. L'Albo è pubblico e viene

aggiornato per ogni esercizio finanziario.